

DIRITTOdi **LUIGI ALOISIO****Sorte della somma versata dal convivente per ristrutturare casa***Non è sempre dovuta la restituzione se è possibile provare un valido motivo che lo giustifica.*

Un soggetto aveva citato dinanzi al Tribunale l'ex compagna convivente, per ottenerne la condanna al pagamento di € 92.042,01 o della diversa minor somma corrispondente a quanto pagato per **eseguire una serie di lavori e opere nell'immobile di proprietà della convenuta**. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta a corrispondere € 82.583,83, ritenendo gli **esborsi non riconducibili alla solidarietà** conseguente alla comunanza di affetti, durata solo 4 anni, anche in considerazione delle ulteriori spese sostenute per il *ménage* familiare, dell'esclusivo vantaggio ricavato dalla proprietaria dell'immobile e dell'obiettiva consistenza della somma impiegata rispetto al reddito dell'attore e al suo complessivo patrimonio.

La ex convivente impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello, che accoglieva il gravame, ritenendo che l'altro soggetto avesse **dato il consenso** al verificarsi dello squilibrio patrimoniale, giacché aveva **partecipato attivamente ai lavori di ristrutturazione**, scegliendo in modo autonomo gli impianti e gli arredi da utilizzare nella casa della convenuta destinata a residenza familiare, persino scontrandosi con la ex convivente che aveva dimostrato di aver reputato talune scelte eccessive; aveva **volontariamente deciso di farsi carico di una parte delle spese di ristrutturazione dell'immobile**.

Inoltre, qualificava le prestazioni come **obbligazioni naturali**, trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti della partner e della figlia e senza travalicare i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l'adempiente disponeva e all'interesse da soddisfare (i redditi da lavoro dei 2 conviventi erano simili nell'ammontare, ma il patrimonio immobiliare e mobiliare del convivente nel 2013, anno di cessazione della convivenza, era risultato di € 500.000,00).

E' intervenuta la Cassazione civile, sez. VI, con **sentenza 1.07.2021, n. 18721**, che ha ritenuto la sentenza impugnata coerente con l'affermazione della giurisprudenza, secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente *more uxorio* può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti **adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens**. A monte è da considerare che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.

Pertanto, è possibile configurare l' **ingiustizia dell'arricchimento** da parte di un convivente *more uxorio* nei confronti dell'altro convivente, in presenza di prestazioni travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza a vantaggio del primo, ed esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.